

## **TI\_GERICHTE 17.2015.104 vom 2. November 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-11-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2015.104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.104)

FR: TI\_GERICHTE 17.2015.104 du 2 novembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 17.2015.104 del 2 novembre 2015

### **Regeste**

Appello in materia di contravvenzioni. L'esame dei fatti è limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti va sollevato e motivato, pena l'inammissibilità della censura

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Con la motivazione di appello, il difensore dell'appellante lamenta che “il Presidente della Pretura penale non ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove a sua disposizione ed ha interpretato erroneamente i fatti relativi alla dinamica dell'incidente” (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 1). Per quanto riguarda il primo capo di imputazione, il difensore si limita a criticare genericamente gli accertamenti di fatto operati dal primo giudice – ossia che il sorpasso non è avvenuto in curva e che l'appellante ha, tagliando la traiettoria all'uscita della stessa curva, invaso la corsia di sinistra, andando così a collidere con il motociclista in fase di sorpasso (sentenza impugnata, consid. 5/6) – evidenziando una serie di “incongruenze” e proponendo la sua propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza neppure pretendere in alcun modo che tali accertamenti sono arbitrari né tantomeno spiegare perché lo sono. Anche per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, il difensore dell'appellante si limita a proporre la sua versione dei fatti senza censurare d'arbitrio l'accertamento del primo giudice – il quale si è limitato ad accertare che l'appellante si è allontanato senza fornire le sue generalità al motociclista (sentenza impugnata, consid. 7.3) – né dimostrare il motivo per cui tale accertamento sarebbe arbitrario. In assenza di una qualsiasi specifica contestazione che verta sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s'è detto sopra, le censure sollevate dal patrocinatore dell'appellante si rivelano inammissibili.

#### **E. 3**

Per quanto riguarda l'applicazione del diritto, il difensore dell'appellante non solleva censure specifiche, se non quando sembra rimproverare al primo giudice, relativamente al primo capo di imputazione, di non aver applicato l'art. 34 cpv. 4 LCStr nei confronti del motociclista autore del sorpasso (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 2.1) e quando pare richiamarsi ad uno stato di necessità (art. 17 e 18 CP) riguardo al secondo capo di imputazione (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 3.4). La prima censura verte su di un'eventuale infrazione alle norme della circolazione commessa dal motociclista. Questi non è parte al presente procedimento e la questione a sapere se abbia o no commesso un'infrazione non è di rilevanza alcuna per l'oggetto del presente giudizio, ritenuto anche come non esista, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B\_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell'8

aprile 2011 consid. 5.3). La censura è, pertanto, infondata. La seconda censura si basa su di una ricostruzione dei fatti che si discosta – presupponendo segnatamente le minacce verbali e il calcio alla portiera dell'automobile da parte del motociclista, nonché la conseguente paura dell'appellante per l'incolumità sua e delle sue accompagnatrici – in modo inammissibile dall'accertamento dei fatti operato dal primo giudice, accertamento che, come visto, non è stato censurato come arbitrario. Anche tale censura, pertanto, si rivela inammissibile.

#### **E. 4**

Ritenuto quanto sopra, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla commisurazione della multa giusta l'art. 106 CP operata dal primo giudice, peraltro non specificamente censurata dall'appellante. Essa va dunque confermata.

#### **E. 5**

Da quanto precede discende che l'appello va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

#### **E. 6**

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'100.00, rimangono a carico dell'appellante soccombente (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d'appello, per complessivi fr. 550.-, sono integralmente posti a carico dell'appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.

80 segg., 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP, 17, 18, 106 CP; 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di incidente per avere, a Corcapolo, il 24 maggio 2014, alla guida del veicolo \_\_\_\_\_, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligenemente a sinistra e collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e per essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente; 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni; 1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: -

tassa di giustizia	fr.	500.-	-	altri disborsi	fr.	50.-
--------------------	-----	-------	---	----------------	-----	------

fr. 550.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.